

dossier

5 ottobre 2021

Qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna

Atto del Governo 304

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 461



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

TEL. 06 6760-2614 - ✉ st_trasporti.it - [@CD_trasporti](https://twitter.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 304

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0252.docx

INDICE

Premessa	3
Articoli 1, 2 e 3 (<i>Finalità, ambito di applicazione e definizioni</i>)	5
Articolo 4 (<i>Funzioni delle autorità competenti</i>)	9
Articolo 5 (<i>Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo</i>)	11
Articoli 6 e 7 (<i>Riconoscimento e sospensione dei certificati</i>)	12
Articolo 8 (<i>Libretto di navigazione e giornale di bordo</i>)	14
Articolo 9 (<i>Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite</i>)	14
Articolo 10 (<i>Disposizioni tariffarie</i>)	15
Articoli 11 e 12 (<i>Disposizioni transitorie e invarianza finanziaria</i>)	16

Premessa

Lo schema di decreto **AG 304** si compone di **12 articoli**, volti a recepire nell'ordinamento italiano la **direttiva (UE) 2017/2397**, che istituisce un **quadro comune europeo per il riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione fluviale e lacuale interna**.

Vi si stabiliscono le condizioni e le procedure per la loro certificazione e riconoscimento negli Stati membri. In tal senso, la direttiva introduce un **certificato di qualifica dell'Unione** che consente di **esercitare la professione su tutte le vie navigabili interne dell'Ue**, nell'ottica dell'armonizzazione e del mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi.

Sul piano interno la materia è riconducibile alla **sicurezza della navigazione**, pertanto rientra nella **competenza legislativa esclusiva dello Stato** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione). Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera 11), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state mantenute all'amministrazione statale le funzioni relative al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale, in quanto inerenti sempre al profilo della sicurezza.

La **delega** per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la **legge di delegazione europea 2018** (legge 4 ottobre 2019, n.117 - Allegato A). L'art. 31 della legge di delegazione prevede che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di **recepimento** indicato in ciascuna delle direttive, fissato nel caso della direttiva 2017/2397 al **17 gennaio 2022**. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive inserite in Allegato A, è acquisito il **parere delle competenti Commissioni parlamentari** della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere.

Per gli Stati, come **l'Italia**, in cui le **vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero**, la direttiva consente di **recepire solo alcune disposizioni**; in particolare è prevista la **possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali**; tuttavia, i certificati dell'Unione **devono essere riconosciuti dal nostro Paese**, cioè consentire l'accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate.

L'art. 39, par. 3 della direttiva permette infatti agli Stati membri di **recepire soltanto le disposizioni minime** necessarie al riconoscimento dei certificati professionali, in quanto l'onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale e strumenti per l'attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo eccessivo senza offrire un vantaggio reale.

Pertanto, gli Stati membri in cui tutto il personale (personale di coperta, esperti di navigazione passeggeri ed esperti di gas naturale liquefatto nonché conduttori di navi) opera esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, come **l'Italia**, sono tenuti a recepire, sempre entro il 17 gennaio 2022, **solo le disposizioni** indicate nell'art. 39 e **riassunte nella tabella** a seguire.

Dir. 2017/2397: articoli che l'Italia deve recepire	Oggetto	AG 304 articoli di recepimento
7 e 8	Esenzioni per i canali non transfrontalieri e classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo	Art. 4, co. 2 e 3 (<i>Funzioni delle autorità competenti</i>) e art. 5 (<i>Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo</i>)
10	Riconoscimento dei certificati di qualifica e del libretto di navigazione in tutta l'Unione europea	Art. 6 (<i>Riconoscimento</i>)
14, par. 2 e 3	Sospensione temporanea di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e registrazione delle sospensioni e delle revoche	Art. 7 (<i>Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione</i>)
22, par. 1, secondo comma	Registrazioni di dati sul libretto di navigazione su richiesta dei conduttori di navi e convalida nel libretto di navigazione dei dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati	Art. 8 (<i>Libretto di navigazione e giornale di bordo</i>)
22, par. 2	Registrazione su richiesta di un membro dell'equipaggio i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta (par. 2)	Art. 8., co. 2
26, par. 1, lettera d), [se del caso]	Designazione delle autorità competenti che rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche, nonché libretti di navigazione e i giornali di bordo	Recepimento non obbligatorio
26, par. 1, lettera e) ;	Designazione delle autorità competenti che: -convalidano il tempo di navigazione e	Art. 4 (<i>Funzioni delle autorità competenti</i>) e Art. 9 (<i>Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite</i>)
26, par. 1, lettera h);	-individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite	
26, paragrafo 2	Notifica alla Commissione UE di tutte le autorità competenti designate	
29	Prevenzione delle frodi concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri	Già previste dagli articoli 476, 477, 482 e 489 del codice penale.
30	Sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali	Già previste dagli articoli 476, 477, 482 e 489 del codice penale.
38, escl. par. 2	Disposizioni transitorie	Art. 11 (<i>Disposizioni transitorie</i>)

Articoli 1, 2 e 3 *(Finalità, ambito di applicazione e definizioni)*

L'**articolo 1** esplicita come **finalità** dello schema di decreto legislativo quella **attuare la direttiva (UE) 2017/2397** che disciplina il **riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna**.

Vengono conseguentemente **abrogate le precedenti direttive** in materia: la n. 91/672/CEE e la n. 96/50/CE.

Con le **direttive n. 91/672/CEE e n. 96/50/CE** sono stati compiuti i primi passi compiuti verso l'armonizzazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna, in particolare per i conduttori di nave. Con la successiva direttiva 2005/36/CE è stato previsto il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati per le professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave; tale riconoscimento peraltro non è risultato pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna, esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate a vie navigabili interne di un altro Stato membro.

Come indicato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) allegata allo schema, rimangono applicabili le disposizioni del DPR 12 gennaio 1998, n. 24 (di attuazione della direttiva 61/672/CEE) e del DPR 18 dicembre 1999, n. 545 (di attuazione delle direttive 96/50/CE e 2005/36/CE), per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in relazione ai quali **l'art. 11** dello schema in commento (a cui si rinvia), prevede l'emanazione di regolamenti per modificarli.

Si ricorda che la **navigazione interna** comprende la navigazione effettuata su **fiumi, laghi, canali** e altre acque interne. Essa è regolamentata ancora oggi dal codice della navigazione e dall'apposito regolamento attuativo (d. P. R. n. 631 del 1949). Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione interna sono state in più fasi (d.P.R. n. 5 del 1972 e, successivamente, d.P.R. n. 616 del 1977) trasferite alle regioni. Da ultimo il decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 105) ha attribuito alle regioni, fatte salve le competenze delle autorità portuali, le funzioni relative alla "disciplina della navigazione interna" ed ha conferito alle regioni la gestione del sistema idroviario padano veneto, conservando **allo Stato i compiti di programmazione**, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto. Sono rimaste altresì allo Stato le competenze in materia di **sicurezza della navigazione** interna e quelle relative all'accertamento delle **competenze del personale navigante**.

Per approfondimenti sul sistema di navigazione interna in Italia si rinvia al relativo [paragrafo](#) dei *Temì dell'attività parlamentare*, sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si ricorda inoltre che **l'armonizzazione** della legislazione nel settore **delle qualifiche professionali nella navigazione interna in Europa** è agevolata dalla stretta **collaborazione tra l'UE e la Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR)** e dallo sviluppo delle **norme CESNI** (Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna). Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche norme relative alle qualifiche professionali.

Per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, si veda il recente **Regolamento n. 2020/473/UE**, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2020, mentre per quanto riguarda i modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, si veda il **Regolamento n. 2020/182/UE**.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto definisce l'**ambito di applicazione**, riproducendo esattamente l'articolo 2 della direttiva. Il decreto si applica ai **membri del personale di coperta**, agli **esperti di gas naturale liquefatto** e agli **esperti di navigazione passeggeri** dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne:

- a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
- b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
- c) rimorchiatori e spintori destinati a:
 - 1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
 - 2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
 - 3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
- d) navi passeggeri;
- e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE;
- f) galleggianti speciali.

Il comma 2 esclude dal campo di **applicazione** per le persone che:

- a) **navigano per sport o svago**;
- b) partecipano alla **conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente**;

c) partecipano alla **conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate**, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;

d) **effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale**, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.

L'art. 39, par. 3 della direttiva tiene conto in tal senso del fatto che in diversi Stati membri la navigazione interna è un'attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri Stati membri, pertanto l'art. 2, par 3 stabilisce che la direttiva non si applica alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne transfrontaliere e che effettuano esclusivamente:

- a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
- b) percorsi su base stagionale.

L'articolo 3 reca le **definizioni**; tra queste rileva in particolare quella di "**certificato di qualifica dell'Unione**": si tratta del certificato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni della direttiva 2017/2397.

Le altre definizioni sono quelle di conduttore di nave, Convenzione STCW sulla formazione della gente di mare, esperto di gas naturale liquefatto, esperto di navigazione passeggeri, giornale di bordo, imbarcazione, immersione, larghezza e lunghezza, libretto di navigazione, giornale di bordo attivo, membri del personale di coperta, nave, nave passeggeri, rimorchiatore, spintore ed il tempo di navigazione.

L'obiettivo della direttiva è infatti che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rispettino **norme minime**, richieste sulla base di criteri armonizzati definiti nella direttiva, **in modo che gli Stati membri possano riconoscere le qualifiche professionali così certificate**.

Vengono altresì definite come **vie navigabili** interne nazionali, le vie navigabili elencate nell'**Allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114**, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1629 e che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. Si tratta di **tutte le vie navigabili interne nazionali**.

In base al *Conto Nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* del 2020 le **linee in esercizio** sono le seguenti:

Infrastrutture idroviarie - Linee in esercizio - Anno 2020	Classe (a)	Lunghezza (Km)
1) Fiume Po (da Pavia a Polesine Camerini compresi 7 Km di Ticino)	IV e V	406
2) Idrovia Milano-Cremona (da Pizzighettone a Cremona)	V	14
3) Fiume Mincio (da Mantova al Fiume Po)	III	21
4) Idrovia Ferrarese (dal Fiume Po a Porto Garibaldi)	IV	70
5) Idrovia Po-Fissero-Porto di Mantova (attraverso la Conca di S.Leone)	V	14
6) Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (porto di Mantova-mare)	IV e V	135
7) Idrovia Po-Brondolo (da Volta Grimana a Laguna Ven.-Conca di Brondolo)	IV	18
8) Canali interni alla Laguna Veneta (Brondolo-Chioggia-Malamocco-Marghera-Venezia-Lido)	V	73
9) Canale dei Navicelli (dal porto di Livorno alla darsena del porto di Pisa)	IV	16
Totale 1-9		767
10) Idrovia Litoranea Veneta (da Cavallino a Foce Isonzo)	III-II	104
11) Fiume Piave (da conca Revedoli a S. Donà di Piave)	II	18
12) Idrovia del Sile (da Venezia a Fiera di Treviso)	II	31
13) Canali interni della laguna di Venezia (Lido-Portegrandi-Cavallino)	III-IV	30
Totale 10-13		183
Totali idrovie		950
Altre idrovie di I e II classe		n.d.
Totale linee dei laghi e Venezia (A.C.T.V.)	IV-V	612
TOTALE		1.562

(a) Classificazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti)

Oltre a tali linee, si ricordano anche i porti interni di Cremona, Mantova, Rovigo, Boretto, Ferrara e Porto Nogaro (ed ulteriori altre banchine pubbliche e private lungo la via d'acqua) e quelli della laguna di Venezia; vi sono inoltre trenta "conche" in esercizio e in costruzione nel 2020, che consentono di superare salti idraulici legati alla presenza di dislivelli tra fiumi diversi, tra fiumi e canali artificiali, o infine alla presenza di rapide.

Articolo 4 *(Funzioni delle autorità competenti)*

L'articolo 4 individua le autorità italiane competenti e le loro **funzioni**, recependo l'articolo 26, par. 1, lett. *e*) ed il paragrafo 2 dello stesso articolo (**comma 1**), nonché l'articolo 7 della direttiva (**comma 2**),

In particolare, il **comma 1** identifica **l'autorità italiana competente** negli uffici della motorizzazione civile, di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 114/2018 (che individua i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna), in modo da allineare, in tema di navigazione interna, le autorità competenti al rilascio dei titoli professionali con quelle competenti al rilascio dei certificati di sicurezza: si tratta degli **Uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia- sezione Mantova, di Venezia e di Roma**.

Il **comma 2** elenca le seguenti **funzioni delle autorità competenti**:

- a) **organizzano e controllano gli esami per conseguire i certificati**, in particolare l'esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*) del d.P.R. n. 545/1999), effettuati tramite le commissioni d'esame istituite presso le medesime autorità e composte anche da esperti esterni all'amministrazione;
- b) **convalidano i libretti** di navigazione e il tempo di navigazione;
- c) **rilasciano i certificati di qualifica alle persone che navigano esclusivamente nelle acque interne nazionali**;
- d) sospendono temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione;
- e) **rilasciano ai conduttori di nave** titolari, su loro richiesta, un **certificato di qualifica** dell'Unione conformemente al modello previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva;
- f) **rilasciano i certificati di qualifica**;
- g) **riconoscono i diplomi** previsti dall'articolo 11, comma 5.

L'art. 7, par. 2 della direttiva prevede infatti che lo **Stato membro** che concede le esenzioni previste dalla direttiva ai soggetti che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo, possa **rilasciare certificati di qualifica** a tali soggetti **a condizioni diverse** rispetto alle condizioni generali, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza.

Il **comma 3** dà attuazione all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che il **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifici** alla **Commissione europea** le **autorità competenti** individuate.

Articolo 5

(Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo)

L'**articolo 5** recepisce l'articolo 8 della direttiva, che prevede la classificazione di alcune vie navigabili interne nazionali quali **vie navigabili a carattere marittimo**, ossia vie navigabili che presentano particolari pericoli per la sicurezza.

L'**articolo 8 della direttiva** stabilisce infatti che gli Stati membri classifichino un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- a) sia applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- b) le boe e i segnali siano conformi al sistema marittimo;
- c) su tale via navigabile interna sia necessaria la navigazione terrestre; o
- d) per la navigazione su tale via navigabile interna siano necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

In conformità a tali disposizioni pertanto, il **comma 1 dell'articolo 5** prevede che con **decreto MIMS**, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, **possano essere classificati come vie navigabili interne a carattere marittimo** alcuni tratti di via navigabile interna nazionale se sia ivi applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, oppure le boe e i segnali siano conformi al sistema marittimo o se per la navigazione su tale via navigabile interna siano necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

In base al **comma 2**, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, tale **classificazione** deve essere **notificata alla Commissione europea**.

Articoli 6 e 7 ***(Riconoscimento e sospensione dei certificati)***

Tra le norme della direttiva che l'Italia ha l'obbligo di recepire vi è l'art.10, che sancisce la **validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo.**

Tale articolo viene recepito dall'**articolo 6, comma 1**, dello schema di decreto legislativo, il quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, stabilisce il **principio del riconoscimento dei certificati di qualifica dell'Unione.**

Con il **comma 2** si prevede altresì la **validità, su tutte le vie navigabili interne nazionali, dei certificati** di qualifica e dei libretti di navigazione rilasciati conformemente al regolamento relativo al personale di **navigazione sul Reno**, qualora rilasciati sulla scorta dei medesimi requisiti prescritti della direttiva (UE) 2017/2397.

Per quanto riguarda i **certificati** ed i libretti di navigazione **rilasciati da Paesi terzi**, il **comma 3 dell'articolo 6** prevede che questi siano **validi** su tutte le vie navigabili interne nazionali, **qualora la Commissione europea** abbia adottato **atti di esecuzione che concedono il loro riconoscimento** nell'UE.

Si dispone peraltro che, **fino all'adozione di tali atti**, i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo siano **validi su tutte le vie navigabili interne se prevedono obblighi identici a quelli della direttiva**, compresi quelli stabiliti dalle disposizioni transitorie dell'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva (che prevedono la validità per dieci anni dei certificati rilasciati prima del 18 gennaio 2022); sono fatte salve la procedura e le condizioni, previste dall'articolo 10, paragrafi 4 e 5, con cui i Paesi terzi possono presentare le richieste di riconoscimento all'UE.

Il **comma 4** rimette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'onere di informare immediatamente la Commissione europea, quando ritenga che un Paese terzo non adempia più alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva, precisandone i motivi.

L'articolo 7 recepisce quanto previsto dall'articolo 14, par. 2 e 3 della direttiva, disciplinando la sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione.

Si prevede in tal senso, al **comma 1**, che l'autorità competente possa **sospendere temporaneamente la validità** nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, **su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza.**

L'articolo 14, par. 2 e 3 della direttiva prevede infatti ogni Stato membro possa sospendere temporaneamente la validità di un certificato di qualifica dell'Unione qualora ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e che gli Stati membri registrino senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella banca dati prevista dall'articolo 25, paragrafo 2,

Al **comma 2** si prevede pertanto che l'autorità competente debba **registrare** senza ritardo **le sospensioni nella banca dati** prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva: si tratta della banca dati gestita dalla Commissione UE per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità; dove gli Stati membri registrano i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo.

Articolo 8 *(Libretto di navigazione e giornale di bordo)*

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 22 della direttiva, disciplina il libretto di navigazione e il giornale di bordo.

In particolare, **il comma 1** precisa che il conduttore della nave deve registrare, nel libretto di bordo, il tempo di navigazione e la relativa qualifica su richiesta del titolare.

Il comma 2, invece, stabilisce che l'autorità competente convalida, nel libretto di navigazione, su richiesta di un membro dell'equipaggio, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta.

L'autorità competente, in sede di convalida, dovrà verificare l'autenticità e la validità delle prove documentali necessarie. Al fine di incentivare la modernizzazione del settore, nel caso di utilizzo di strumenti elettronici professionali, i dati corrispondenti potranno essere convalidati senza ulteriori procedure.

Articolo 9 *(Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite)*

L'articolo 9, con l'obiettivo di prevenire le frodi o altre pratiche illecite, prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con un proprio provvedimento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, individui le misure per contrastare tali frodi concernenti i libretti di navigazione e i giornali di bordo.

Lo stesso Ministero, inoltre, deve effettuare uno scambio di informazioni del settore con le altre autorità competenti degli Stati membri riguardo alle certificazioni delle persone che sono incaricate della conduzione delle imbarcazioni.

Articolo 10
(Disposizioni tariffarie)

L'articolo 10, al comma 1, stabilisce che le spese relative alle attività delle commissioni di esame a cui è affidato il compito di accertare le competenze professionali per il rilascio dei certificati dei conduttori, sono a carico dei richiedenti.

A tal fine il **comma 2** rinvia ad un decreto del MIMS, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe che saranno a carico dei richiedenti per i suddetti servizi. Tali tariffe dovranno tenere conto del servizio reso.

Il comma 3, da un punto di vista contabile, prevede che le entrate che deriveranno dalla riscossione delle suddette tariffe, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate nei capitoli dello stato di previsione del MIMS.

Articoli 11 e 12 *(Disposizioni transitorie e invarianza finanziaria)*

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni transitorie in linea con quanto previsto dall'articolo 38 della direttiva.

In particolare **il comma 1** stabilisce che i certificati di conduttori navi già rilasciati in conformità alla normativa europea, prima del 18 gennaio 2022, **restino validi per tutte le vie navigabili dell'Unione per un periodo massimo di 10 anni** dalla suddetta data.

Una volta decorso tale termine i certificati in questione rimarranno validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali del Paese presso il quale sono stati rilasciati.

Il comma 2 stabilisce che **entro il 18 gennaio 2032** l'autorità competente che ha rilasciato i certificati, possa rilasciare ai conduttori stessi, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione.

I commi 4 e 5 indicano nello specifico le ore di navigazione necessarie per il rilascio del certificato di conduttore di nave, di barcaiolo abilitato e di timoniere.

I commi 6 e 7 stabiliscono inoltre che i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati prima del 18 gennaio 2022, restano validi per un massimo di 10 anni dopo tale data. Decorso tale termine i relativi documenti rilasciati in ambito nazionale restano comunque validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali.

Il comma 8 stabilisce che **fino al 17 gennaio 2038** le autorità competenti possono consentire ai conduttori di navi in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato per comandanti a condizione che tale attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo e lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati per almeno cinque anni.

Il comma 9 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il MIMS adotti un proprio decreto con cui venga assicurato il coordinamento con le altre disposizioni del settore.

Il comma 10, infine, stabilisce che i certificati rilasciati dalle autorità competenti a far data dal 18 gennaio 2022 hanno validità esclusivamente nel territorio nazionale.

L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.